



Bipiemme Vita

Tpremio II

***Contratto di assicurazione mista a premio unico
(Tariffa 2110)***

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Regolamento della Gestione Interna Separata, il Glossario, l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 e il Modulo di Proposta/Polizza, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione/Polizza

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione



**GRUPPO
FONDIARIA SAI**

Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel mese di agosto 2008
e i dati in esso contenuti sono aggiornati al 25 agosto 2008

Scheda Sintetica

Contratto di assicurazione mista a premio unico
(Tpremio II - Tariffa 21IO)

Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del Contratto.

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

Bipiemme Vita S.p.A. (la "Compagnia" o l'"Impresa") è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Fondiaria SAI (il "Gruppo").

1.b) Denominazione del Contratto

Il nome commerciale del Contratto è: **Tpremio II**

1.c) Tipologia del Contratto

Tpremio II è un Contratto di assicurazione mista a premio unico.

La prestazione iniziale è garantita dall'Impresa e varia annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi.

1.d) Durata

La durata del Contratto, che va computata in anni interi, è pari a cinque anni. Per durata del Contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro del 27 Ottobre 2008 (la "Data di Decorrenza") e le ore ventiquattro del 27 Ottobre 2013 (la "Data di Scadenza" o la "Data di Rimborso").

E' possibile esercitare il diritto di riscatto decorso un anno dalla Data di Decorrenza delle garanzie.

1.e) Pagamento del premio

Il Contratto richiede il pagamento di un premio unico anticipato (il "**Premio Lordo**") di importo minimo pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) liberamente incrementabile.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Mediante il pagamento del Premio Lordo il Contraente acquista un prodotto assicurativo (il "**Prodotto**") il cui rendimento finanziario è legato alla misura di partecipazione ai risultati finanziari realizzati da una Gestione Interna Separata di attivi denominata Gestpiù (la "**Misura di Partecipazione**").

Il Prodotto prevede in caso di vita dell'Assicurato:

- al 27 Ottobre 2011, (la "**Data di Pagamento della Cedola Variabile**") la liquidazione, al Contraente, di una somma di importo variabile (la "**Cedola Variabile**") calcolata come illustrato in Nota Informativa;
- al 27 Ottobre 2013, la Data di Scadenza, il rimborso del capitale assicurato rivalutato come illustrato in Nota Informativa.

In caso di decesso dell'Assicurato il Prodotto prevede:

- la liquidazione agli aventi diritto del capitale assicurato rivalutato sino alla data di decesso come illustrato in Nota Informativa.

Una parte del Premio Lordo viene utilizzata dall'Impresa per far fronte ai costi di gestione ed acquisizione del Contratto (i "**Caricamenti**") di conseguenza tale parte non concorre alla formazione delle prestazioni liquidabili alla Data di Pagamento della Cedola Variabile ed alla Data di Scadenza. I Caricamenti di questo Prodotto sono pari al 3,0% (tre per cento) del Premio Lordo.

Il Premio Lordo al netto dei Caricamenti, definibile quale "**Premio Investito**", determina l'ammontare delle somme che vengono effettivamente investite nella Gestione Interna Separata,

Si rinvia al Progetto Esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del Valore di Riscatto contenute nella sezione F della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'Impresa è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il Contratto assicurativo (il "**Contratto**") prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

A) Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato

a1) In caso di vita dell'Assicurato al 27 Ottobre 2011 la Compagnia liquiderà al Contraente un importo pari alla differenza tra il capitale assicurato rivalutato sino alla Data di Pagamento della Cedola Variabile ed il Premio Investito alla Data di Decorrenza. Le modalità di calcolo per determinare l'ammontare della Cedola Variabile sono illustrate in Nota Informativa.

In ogni caso, Bipiemme Vita S.p.A. garantisce che la Cedola Variabile sarà almeno pari al 7,46% (sette virgola quarantasei per cento) del Premio Lordo.

Il capitale assicurato dopo il pagamento della Cedola Variabile, che si riduce di un ammontare pari alla Cedola Variabile liquidata, sarà pari al Premio Investito.

a2) In caso di vita dell'Assicurato al 27 Ottobre 2013, Data di Scadenza, la Compagnia garantisce agli aventi diritto, il pagamento del capitale assicurato dopo la liquidazione della Cedola Variabile, rivalutato in base alle Misure di Partecipazione certificate negli ultimi due anni di contratto ossia determinate il 27 Ottobre 2012 ed il 27 Ottobre 2013. Le modalità di calcolo per determinare l'ammontare della prestazione alla Data di Scadenza sono illustrate in Nota Informativa.

In ogni caso, Bipiemme Vita S.p.A. garantisce che la prestazione liquidabile alla Data di Scadenza sarà almeno pari al Premio Lordo maggiorato dell'1,91% (uno virgola novantuno per cento).

B) Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza, la Compagnia rimborserà agli aventi diritto un ammontare pari al Premio Investito maggiorato di un importo la cui entità è legata alle Misure di Partecipazione attribuibili alle prestazioni assicurate alla data del decesso.

In ogni caso, Bipiemme Vita S.p.A. garantisce che, alla data del decesso, la maggiorazione sia almeno pari al 2,50% (due virgola cinquanta per cento) annuo composto calcolato sull'ammontare del Premio Investito, limitatamente al periodo intercorrente tra la Data di Decorrenza delle garanzie e la data del decesso dell'Assicurato.

Le modalità di calcolo per determinare la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza sono illustrate in Nota Informativa.

La prestazione in caso di decesso potrebbe risultare inferiore all'ammontare del Premio Lordo versato alla sottoscrizione del Contratto.

C) Opzioni Contrattuali.

Il Contraente, alla scadenza contrattuale, ha la possibilità di convertire il capitale liquidabile a scadenza in caso di vita dell'Assicurato, in una delle seguenti prestazioni di rendita:

- 1) una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- 2) una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- 3) una rendita pagabile in modo certo per i primi 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- 4) una rendita su due teste, ossia in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.

La Misura di Partecipazione dichiarata annualmente al Contraente **non** si consolida.

In caso di riscatto il Contraente potrebbe ricevere un importo inferiore al Premio Lordo versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'articolo 7 – “Clausola di rivalutazione” delle Condizioni di Assicurazione.

4. COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Interna Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.

Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del Contratto pari a 15 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul Contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.

Il “Costo percentuale medio annuo” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del Contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durata ed impiegando un’ipotesi di rendimento della Gestione Interna Separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4,0% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” Gestione Interna Separata Gestpiù					
Premio unico:	€ 5.000,00	Premio unico:	€ 15.000,00	Premio unico:	€ 30.000,00
Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,65%	5	1,65%	5	1,65%

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

Poiché la Gestione Interna Separata Gestpiù è operativa dal mese di Luglio 2008 non è qui possibile rappresentare il tasso di rendimento realizzato dalla stessa nel passato.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

**Il Direttore Generale
Giuseppe Giusto**



Nota Informativa

Contratto di assicurazione mista a premio unico (Tpremio II - Tariffa 21IO)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1 – Informazioni generali

Bipiemme Vita S.p.A. (la “**Compagnia**” o l’”**Impresa**”) è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Fondiaria SAI e partecipata dal Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano.

L'indirizzo della Sede Legale e della Direzione Generale è: Via del Lauro, 1 – 20121 Milano – Italia.

Recapito telefonico: 02 -77.00.24.05

Sito Internet: www.bipiemmevita.it

Indirizzo di posta elettronica: info.generale@bpmvita.it

Bipiemme Vita S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/03/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/2002 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).

Alla data di redazione della presente Nota Informativa la società di revisione di Bipiemme Vita S.p.A. è: Reconta Ernst & Young S.p.A. – Via della Chiusa 2 – 20123 Milano

2 – Conflitto di interessi

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla circostanza che il Contratto descritto nella presente Nota informativa può essere promosso o distribuito da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., Banca di Legnano S.p.A e Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.. In tal caso i soggetti distributori hanno, direttamente o indirettamente, un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del Contratto, sia in virtù della partecipazione detenuta da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (Capogruppo del Gruppo Bipiemme di cui Banca di Legnano S.p.A. e Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. fanno parte) nel capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A., sia perché percepiscono, quale compenso per l'attività di distribuzione del Contratto, parte delle commissioni che Bipiemme Vita S.p.A. trattiene dal Premio Versato.

Si segnala che Bipiemme Vita S.p.A. può affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nella Gestione Interna Separata, a società facenti parte del Gruppo Bipiemme, a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.

Attualmente, tra Bipiemme Vita S.p.A. e terze parti, non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni; in caso di eventuali accordi futuri tali retrocessioni saranno comunque poste a beneficio dei Contraenti ed il rendiconto annuale della Gestione Interna Separata darà evidenza delle utilità ricevute e retrocesse ai Contraenti.

Si precisa che Bipiemme Vita S.p.A., nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal Contratto, anche in presenza di conflitto di interesse, è tenuta ad operare in modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti e si impegna, in ogni caso, ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile. In particolare, la Compagnia può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Contraenti e sia data assicurazione che l'investimento non sia gravato da alcun costo altrimenti evitabile.

La Compagnia è dotata di idonee procedure per il monitoraggio e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse che prevedono:

- l'individuazione dei casi in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi confliggono con gli interessi dei contraenti;
- la condotta dell'attività in modo tale da contenere i costi a carico dei clienti ed ottenere il miglior risultato possibile;
- l'effettuazione di operazioni nell'interesse dei clienti alle migliori condizioni possibili.

In particolare, la Compagnia ha istituito un Comitato di Controllo che effettua un monitoraggio continuativo della presenza di situazioni di conflitto di interessi. Tale Comitato si riunisce trimestralmente elaborando una relazione di aggiornamento delle suddette situazioni.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3 – Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Tpremio II (tariffa 2110) (l'“Assicurazione”) è un Contratto di assicurazione sulla vita di tipo misto a premio unico.

Il Contratto qui descritto prevede una durata, computata in anni interi, pari a cinque anni.

Per durata del Contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro del 27 Ottobre 2008 (la “**Data di Decorrenza**”) e le ore ventiquattro del 27 Ottobre 2013 (la “**Data di Scadenza**” o la “**Data di Rimborso**”).

L'Assicurazione prevede:

- il 27 Ottobre 2011 (la “**Data di Pagamento della Cedola Variabile**”) in caso di vita dell'Assicurato, il pagamento di una somma variabile (la “**Cedola Variabile**”);
- il 27 Ottobre 2013, Data di Scadenza, in caso di vita dell'Assicurato il pagamento di una ulteriore somma variabile;

o p p u r e

- il pagamento di una somma variabile in caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza.

Il premio versato dal Contraente al perfezionamento del Contratto (il “**Premio Lordo**”) viene in parte utilizzato dall’Impresa per far fronte ai costi di gestione ed acquisizione dell’Assicurazione (i “**Caricamenti**”), di conseguenza tale parte non concorre alla formazione delle prestazioni liquidabili alla Data di Pagamento della Cedola Variabile, alla Data di Scadenza o in caso di decesso dell’Assicurato.

I Caricamenti gravanti sul Premio Lordo di questo Contratto sono pari al 3,0% (tre per cento) di detto Premio.

Il Premio Lordo al netto dei Caricamenti, definibile quale “**Premio Investito**”, determina l’ammontare delle somme che vengono effettivamente investite nella Gestione Interna Separata,

La Misura di Partecipazione dichiarata annualmente al Contraente non si consolida.

A) Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato

a1) Prestazione in caso di vita dell’Assicurato al 27 Ottobre 2011.

In caso di vita dell’Assicurato al 27 Ottobre 2011, Data di Pagamento della Cedola Variabile, la Compagnia liquiderà al Contraente un importo pari alla differenza tra il capitale rivalutato alla Data di Pagamento della Cedola Variabile, in funzione di quanto di seguito previsto, ed il Premio Investito alla Data di Decorrenza.

Il capitale rivalutato alla Data di Pagamento della Cedola Variabile si calcola attribuendo al Premio Investito le Misure di Partecipazione annuali certificate e determinate alle prime tre ricorrenze anniversarie annuali di contratto ossia il 27 Ottobre 2009, il 27 Ottobre 2010 ed il 27 Ottobre 2011.

In ogni caso, Bipiemme Vita S.p.A. garantisce che l’importo della Cedola Variabile sarà almeno pari al 7,46% (sette virgola quarantasei per cento) del Premio Lordo.

Il pagamento della Cedola Variabile riduce le prestazioni assicurate rivalutate come sopra descritto, di un ammontare pari all’importo lordo liquidato e, di conseguenza, il capitale assicurato dopo il pagamento della Cedola Variabile sarà pari al Premio Investito..

a2) Prestazione in caso di vita dell’Assicurato alla Data di Scadenza.

In caso di vita dell’Assicurato al 27 Ottobre 2013, Data di Scadenza, la Compagnia garantisce agli aventi diritto, il pagamento del Premio Investito rivalutato in base alle Misure di Partecipazione certificate e determinate alle due ultime ricorrenze anniversarie annuali di contratto ossia il 27 Ottobre 2012 ed il 27 Ottobre 2013.

In ogni caso, Bipiemme Vita S.p.A. garantisce che le somme liquidabili alla Data di Scadenza saranno almeno pari al Premio Lordo maggiorato dell’1,91% (uno virgola novantuno per cento).

B) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza .

b1) Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato prima del 27 Ottobre 2011

In caso di decesso dell’Assicurato prima della Data di Pagamento della Cedola Variabile la Compagnia si impegna a liquidare agli aventi diritto, al ricevimento della comunicazione di decesso, il maggiore dei seguenti due importi:

- un importo pari al Premio Investito rivalutato del 2,50% (due virgola cinquanta per cento) annuo composto per il periodo intercorrente tra la Data di Decorrenza e la data del decesso;

o p p u r e

- un importo pari al Premio Investito rivalutato, fino alla ricorrenza annuale precedente la data del decesso, in base alle relative Misure di Partecipazione annuali certificate e, limitatamente al periodo intercorrente tra l’ultima ricorrenza annuale precedente il decesso e la data dello stesso, rivalutato invece in base alla Misura di Partecipazione relativa al risultato finanziario annuo della gestione interna separata rilevato nel mese di richiesta di pagamento.

b2) Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato dopo il 26 Ottobre 2011

In caso decesso dell'Assicurato dopo il 26 Ottobre 2011, la Compagnia si impegna a liquidare agli aventi diritto, al ricevimento della comunicazione di decesso, il maggiore dei seguenti due importi:

- un importo pari al Premio Investito rivalutato del 2,50% (due virgola cinquanta per cento) annuo composto per il periodo intercorrente tra la Data di Pagamento della Cedola Variabile e la data del decesso;

o p p u r e

- un importo pari al Premio Investito rivalutato, fino alla ricorrenza annuale precedente la data del decesso, in base alle relative Misure di Partecipazione annuali certificate e, limitatamente al periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale precedente il decesso e la data dello stesso, rivalutato invece in base alla Misura di Partecipazione relativa al risultato finanziario annuo della gestione interna separata rilevato nel mese di richiesta di pagamento.

La prestazione in caso di morte dell'Assicurato potrebbe risultare inferiore al Premio Lordo.

4 – Premio

A seguito della sottoscrizione del Contratto è dovuto il pagamento di un Premio Lordo unico anticipato di importo non inferiore a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Il Contratto descritto nella presente Nota Informativa matura un valore di riscatto dopo un anno dalla decorrenza delle garanzie. Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore al Premio Lordo.

Il pagamento del Premio Lordo avviene attraverso l'addebito dell'importo stabilito sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia.

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il Contratto.

5 – Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il Contratto qui descritto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale (Gestione Interna Separata) denominata Gestpiù.

Le attività di Gestpiù sono separate dalle altre attività della Compagnia e disciplinate da apposito regolamento (il "**Regolamento**"), che costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione. Il risultato finanziario della Gestione Interna Separata è certificato annualmente da una società di revisione contabile iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. 58/98 che ne attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Il Premio Lordo, al netto dei Caricamenti, confluisce nella Gestione Interna Separata e viene investito dalla Compagnia in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc.) producendo un utile o una perdita finanziaria.

La Compagnia rileva mensilmente il risultato finanziario di Gestpiù ed il periodo di osservazione per la determinazione di detto risultato finanziario è annuale.

L'anno preso a base per il calcolo e l'assegnazione della partecipazioni al risultato finanziario di Gestpiù è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del Contratto.

La Compagnia ad ogni ricorrenza annuale della Data di Decorrenza dell'Assicurazione (la "**Ricorrenza Anniversaria**"), determina la misura annua di partecipazione al risultato finanziario di Gestpiù (la "**Misura di Partecipazione**") da attribuire alle prestazioni assicurate.

La Misura di Partecipazione annuale è ottenuta sottraendo al risultato finanziario certificato di Gestpiù le spese di gestione dell'1% (uno per cento).

La Misura di Partecipazione dichiarata annualmente al Contraente non si consolida.

Tuttavia qualora al 27 Ottobre 2011, dopo l'attribuzione alle prestazioni assicurate delle prime tre Misure di Partecipazione annuali ossia le Misure di Partecipazione determinate il 27 Ottobre 2009, il 27 Ottobre 2010 ed il 27 Ottobre 2011, la Cedola Variabile liquidabile in caso di vita dell'Assicurato risultasse inferiore al 7,46% (sette virgola quarantasei per cento) del Premio Lordo, la Compagnia si impegna comunque a riconoscere al Contraente una Cedola pari al 7,46% (sette virgola quarantasei per cento) del Premio Lordo.

Inoltre qualora al 27 Ottobre 2013, dopo l'attribuzione alle prestazioni assicurate delle ultime due Misure di Partecipazione annuali, ossia le Misure di Partecipazione determinate il 27 Ottobre 2012 ed alla Data di Scadenza, la prestazione liquidabile in caso di vita dell'Assicurato al 27 Ottobre 2013 risultasse inferiore al Premio Lordo maggiorato dell'1,91% (uno virgola novantuno per cento) la Compagnia si impegna comunque a riconoscere agli aventi diritto una prestazione pari a detto Premio Lordo maggiorato dell'1,91% (uno virgola novantuno per cento).

I dettagli su Gestpiù sono illustrati alla seguente sezione C.

Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono illustrati alla seguente sezione F, contenente il Progetto Esemplificativo di sviluppo del Premio Investito e dei valori di riscatto.

La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui il Contratto è concluso, il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6 – Opzioni di Contratto

Il Contraente, alla scadenza contrattuale, ha la possibilità di convertire il capitale liquidabile in caso di vita dell'Assicurato in una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia sino al decesso dell'Assicurato;
- una rendita su due teste, ossia una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Compagnia entro la scadenza del Contratto.

La Compagnia si impegna ad inviare al Contraente, entro sessanta giorni prima della scadenza del Contratto, una comunicazione contenente:

- una descrizione sintetica delle rendite di cui sopra con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore;
- l'impegno a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione per la quale l'avente diritto ha manifestato il proprio interesse.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7 – Gestione Interna Separata

Il Premio Investito si rivaluta in funzione della partecipazione agli utili realizzati dalla Gestione Interna Separata Gestpiù la cui valuta di denominazione è l'Euro.

Gestpiù è sottoposta alle disposizioni della circolare ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987 e successive integrazioni.

La gestione è finalizzata alla conservazione e alla crescita nel tempo del capitale oltre il tasso di rendimento minimo garantito per rispondere alle esigenze di coloro che hanno una bassa propensione al rischio.

Gestpiù investe prevalentemente in titoli di Stato denominati in Euro a tasso variabile e fisso. L'acquisto di obbligazioni *corporate* è effettuato nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa e comunque ponendo attenzione al rating degli emittenti. Per quanto concerne la quota investita in titoli azionari, la Compagnia opera un continuo monitoraggio dei rischi in ragione degli obiettivi di rendimento complessivi del portafoglio.

Gestpiù può investire il proprio patrimonio in OICR armonizzati, obbligazioni e azioni o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del proprio Gruppo di appartenenza o del Gruppo Bipiemme fino ad un massimo del 100% del patrimonio stesso.

Lo stile gestionale è improntato secondo criteri prudenziali. Per la parte degli attivi destinati agli investimenti di tipo obbligazionario, la gestione tende ad ottimizzare il rendimento mantenendo contenuto il rischio di tasso e di credito. Per quanto concerne gli investimenti di tipo azionario, i titoli sono selezionati con l'ausilio anche di metodi quantitativi, sulla base di valutazioni che attengono sia al cosiddetto "valore" delle società analizzate, sia alle loro prospettive di crescita.

La gestione degli attivi di Gestpiù è stata delegata a Bipiemme Gestioni società di gestione del risparmio S.p.A. appartenente al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano – Galleria De Cristoforis 7 – 20122 Milano.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa la società di revisione di Bipiemme Vita S.p.A. è: Reconta Ernst & Young S.p.A. – Via della Chiusa 2 – 20123 Milano

Per i dettagli si rinvia al Regolamento di Gestpiù che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

8 – Costi

8.1 – Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 – Costi gravanti sul premio

Il premio effettivamente investito si calcola riducendo dei Caricamenti il Premio Lordo corrisposto. I Caricamenti sono la parte di premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi relativi all'acquisizione ed alla gestione del Contratto.

Per l'assicurazione qui descritta i Caricamenti sono pari al 3,0% (tre per cento) del Premio Lordo. Non sono previste spese per l'emissione del Contratto né spese per l'incasso del Premio.

Costi gravanti sul premio		
Caricamenti	:	3,0%
Spese di emissione	:	Nessuna
Spese di incasso	:	Nessuna

8.1.2 – Costi per riscatto

Non sono previsti costi in caso di riscatto del Contratto.

8.2 – Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione

Rendimento massimo annuo trattenuto dalla Compagnia
1,0%

Qui di seguito a puro titolo esemplificativo si riporta un esempio di calcolo della Misura di Partecipazione da applicare al Contratto nell'ipotesi in cui il rendimento certificato di Gestpiù fosse pari al 4,0% e che la Compagnia trattenga il massimo di quanto contrattualmente previsto.

Ipotesi di rendimento di Gestpiù	Rendimento annuo trattenuto dalla Compagnia	Misura annua di Partecipazione
4,0%	1,0%	3,0%

Il rendimento conseguito dalla Gestione Interna Separata tiene conto dei proventi e degli oneri finanziari di competenza dell'esercizio, al netto dei costi inerenti la gestione degli investimenti, l'attività di negoziazione e la certificazione rilasciata dalla società di revisione. L'entità di tali costi è esplicitata annualmente nel rendiconto riepilogativo della Gestione Interna Separata.

9 – Misura e modalità di eventuali sconti

Il Contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede sconti.

10 – Regime fiscale

Detrazione fiscale dei premi e loro deducibilità

Il presente Contratto **non consente** né la deducibilità né la detraibilità fiscale dei premi versati.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente Nota Informativa:

(a) se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF, dall'imposta sulle successioni e dall'imposta sostitutiva del 12,50% applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati al netto della componente caso morte eventualmente detratta (art. 42 comma 4 del D.P.R. n. 917/86);

(b) se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato:

- in forma di capitale (anche a seguito di riscatto) sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50% applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati al netto della componente caso morte eventualmente detratta (art. 42 comma 4 del D.P.R. n. 917/86);

La predetta imposta sostitutiva non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa.

Se i proventi corrisposti a persone fisiche o a enti non commerciali sono relativi a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, affinché possa non essere applicata la predetta imposta, sarà cura degli interessati informare la Compagnia della sussistenza di tale circostanza, presentando una specifica dichiarazione in tal senso unitamente alla documentazione richiesta per la liquidazione delle prestazioni.

- in forma di rendita vitalizia di opzione, dapprima viene applicato al capitale il meccanismo di tassazione sopra descritto, dopodiché, nel periodo di erogazione della rendita, i redditi successivi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale* costituiscono reddito di capitale (art. 41, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. n. 917/86) soggetto a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (art. 42, comma 4 ter del D.P.R. n. 917/86).

* Ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. h) del D.P.R. n. 917/86, sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazioni sulla vita stipulati con imprese autorizzate che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.

Tassazione cedola

La Cedola Variabile sarà tassata secondo la normativa vigente al momento dell'erogazione.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11 – Modalità di perfezionamento del Contratto

Il Contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del Premio Lordo pattuito viene corrisposto dal Contraente.

Il pagamento del Premio Lordo avviene attraverso l'addebito dell'importo stabilito sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia.

L'addebito del Premio Lordo di perfezionamento è previsto alla Data di Decorrenza del Contratto, con valuta alla medesima data.

L'assicurazione entra in vigore e ha quindi efficacia a partire dalla Data di Decorrenza specificata in Polizza, a condizione che sia avvenuto il perfezionamento del Contratto.

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il Contratto.

12 – Risoluzione del Contratto

La risoluzione anticipata del Contratto, con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli impegni contrattuali, può avvenire a seguito di:

- recesso da parte del Contraente (nei limiti e nelle modalità illustrate al successivo punto 15 – “Diritto di recesso”);
- riscatto totale (a seguito di richiesta scritta del Contraente, e a condizione che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza e sia stato pagato il premio pattuito, la Compagnia provvede a liquidare a quest'ultimo il Valore di Riscatto, secondo quanto indicato al successivo punto 13 – “Riscatto e riduzione”);
- decesso dell'Assicurato (a seguito di tale evento insorge l'obbligo della Compagnia di corrispondere ai Beneficiari designati la prestazione assicurativa di cui al precedente punto 3 – “Prestazioni assicurative e garanzie offerte”).

13 – Riscatto e riduzione

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla decorrenza delle garanzie, può chiedere la liquidazione totale delle prestazioni maturate (il “Valore di Riscatto”) esercitando il diritto di riscatto. Il Contraente che intende richiedere informazioni sul Valore di Riscatto della propria assicurazione può rivolgersi a: Bipiemme Vita S.p.A. – Gestione Portafoglio – Via del Lauro 1 – 20121 Milano – recapito telefonico: 02-77.00.24.05 – fax 02-77.00.51.07 – indirizzo di posta elettronica: info.generale@bpmvita.it.

Nel Progetto Esemplificativo di cui alla sezione F è riportata l'evoluzione dei Valori di Riscatto determinati con riferimento alle ipotesi ivi considerate; va comunque tenuto presente che i valori puntuali saranno contenuti nel progetto personalizzato.

Il Contraente che intende riscattare deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia.

Per tutte le richieste di riscatto pervenute dopo il 27 Ottobre 2009 e prima del 27 Ottobre 2011 e più precisamente prima del pagamento della Cedola Variabile, il Valore di Riscatto sarà pari al maggiore tra i seguenti due importi:

- il Premio Investito;

o p p u r e

- un importo pari alla prestazione in vigore alla ricorrenza annuale precedente la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto rivalutata, limitatamente al periodo intercorrente tra tale ricorrenza annuale e quella del ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto, in base alla Misura di Partecipazione relativa al rendimento annuo della gestione interna separata rilevato nel mese di richiesta di pagamento.

Per tutte le richieste di riscatto pervenute dal 27 Ottobre 2011 e prima del 27 Ottobre 2013 e più precisamente dopo il pagamento della Cedola Variabile prevista il 27 Ottobre 2011, il Valore di Riscatto sarà pari al maggiore tra i seguenti due importi:

- il Premio Investito;

o p p u r e

- un importo pari alla prestazione in vigore alla ricorrenza annuale precedente la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto rivalutata, limitatamente al periodo intercorrente tra tale ricorrenza annuale e quella del ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto, in base alla Misura di Partecipazione relativa al rendimento annuo della gestione interna separata rilevato nel mese di richiesta di pagamento.

Il Valore di Riscatto potrebbe risultare inferiore all'importo del Premio Lordo versato.

La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto e previa consegna della documentazione indicata all'articolo 13 – *“Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia”* delle Condizioni di Assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento della Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento) o, se diversamente concordato, mediante assegno.

Nel caso in cui il Contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

La presente tipologia contrattuale non prevede la riduzione del Contratto.

14 – Revoca della Proposta

Nella fase che precede il perfezionamento del Contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta/Polizza.

Il Contraente che intende revocare la Proposta/Polizza deve presentare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia e restituire la copia della Proposta/Polizza di propria pertinenza.

In questa ipotesi la Compagnia è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

15 – Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui lo stesso è perfezionato.

Il Contraente che intende recedere dal Contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi dello stesso, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l'originale della Proposta/Polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, consegnando i documenti in precedenza indicati.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa dell'originale di Proposta/Polizza e delle eventuali appendici, la Compagnia rimborserà al Contraente il Premio Lordo da questi corrisposto.

Ogni pagamento della Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento) o, se diversamente concordato, mediante assegno.

Nel caso in cui il Contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di recesso richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

16 – Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni

A seguito della richiesta di recesso, riscatto totale o di liquidazione delle prestazioni alla scadenza contrattuale, per i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia deve essere consegnata la seguente documentazione, prevista all'articolo 13 – “Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia” delle Condizioni di Assicurazione:

- originale della Proposta/Polizza;
- eventuali appendici al Contratto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale degli aventi diritto (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso).
- se le prestazioni corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale sarà cura degli interessati informare la Compagnia della sussistenza di tale circostanza, presentando una specifica dichiarazione in tal senso.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- il certificato di morte;
- nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se il deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Compagnia copia autenticata del testamento stesso;
- decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.

La documentazione di cui sopra è indispensabile per verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, per individuare gli aventi diritto e per adempiere agli obblighi di natura fiscale. Tuttavia qualora l'esame della suddetta documentazione evidenziasse situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Compagnia richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Qualora la domanda di pagamento delle prestazioni alla scadenza contrattuale sia anteriore alla Data di Scadenza del Contratto, il termine decorre dalla Data di Scadenza. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso. Ogni pagamento della Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento) o, se diversamente concordato, mediante assegno.

Un Contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia.

È importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni nei termini di Legge. Infatti l'articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del Contratto, il decesso dell'Assicurato, ecc.).

Si rammenta che l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) – Piazza San Babila 1, 20122 Milano – ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l'eventuale esistenza di una polizza di assicurazione.

17 – Legge applicabile al Contratto

Al Contratto si applica la Legge italiana.

18 – Lingua in cui è redatto il Contratto

Il Contratto ed ogni documento inerente vengono redatti in lingua italiana.

19 – Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia e precisamente a Bipiemme Vita S.p.A. - Segreteria Societaria e Legale – Via del Lauro, 1 - 20121 Milano - Fax 02-77.00.56.23 - reclami@bpmvita.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06-42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20 – Ulteriore informativa disponibile

In fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, la Compagnia si impegna a fornire al Contraente stesso l'ultimo rendiconto annuale della Gestione Interna Separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione di detta Gestione.

Tali informazioni sono comunque disponibili sul sito Internet della Compagnia.

21 – Informativa in corso di Contratto

La Compagnia si impegna, qualora, nel corso della durata del Contratto, quanto riportato nella presente Nota Informativa e nel Regolamento della Gestione Interna Separata dovesse subire variazioni anche per effetto di modifiche alla normativa, a fornire tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche intervenute.

La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) il cumulo dei premi versati dal perfezionamento del Contratto al 31 dicembre dell'anno precedente ed il valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell'anno di riferimento;
- c) il valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto. Si sottolinea che detto valore non si consolida;
- d) il Valore di Riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto. Si sottolinea che anche detto valore non si consolida;
- e) il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata, il tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Compagnia, il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni;
- f) Il valore della Cedola Variabile pagata nell'anno di riferimento.

22 – Comunicazioni del Contraente alla Compagnia

Relativamente a quanto disposto dall'articolo 1926 del Codice Civile in merito alle comunicazioni da rendere alla Compagnia in caso di modifiche di professione dell'Assicurato eventualmente intervenute in corso di Contratto si precisa che, il Contraente, non è tenuto a fornire alcuna informazione essendo dette modifiche ininfluenti ai fini della gestione del rischio.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di riscatto previsti dal Contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0% (quattro per cento). In detta ipotesi il tasso di rendimento effettivamente retrocesso si ottiene sottraendo al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP, il prelievo sul rendimento indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:**A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2,50% (due virgola cinquanta per cento)
- Durata: 5 anni
- Pagamento di un premio unico di € 15.000,00

Anni trascorsi	Premio unico	Prestazione alla fine dell'anno	Cedola Variabile	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno
1	15.000,00	14.913,75		14.550,00	14.913,75
2		15.286,59		14.550,00	15.286,59
3		15.668,75	1.118,75	14.550,00	15.668,75
4		14.913,75		14.550,00	14.913,75
Scadenza		15.286,59		15.286,59	15.286,59

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica e, come si evince dalla tabella, il recupero del Premio Lordo versato non potrà mai avvenire prima della Data di Pagamento della Cedola Variabile.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4,0% (quattro per cento)
- Aliquota di retrocessione: 100,0% (cento per cento)
- Prelievo sul rendimento: 1,0%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,0% (tre per cento)
- Durata: 5 anni
- Pagamento di un premio unico di € 15.000,00

Anni trascorsi	Premio unico	Prestazione alla fine dell'anno	Cedola Variabile	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno
1	15.000,00	14.986,50		14.986,50	14.986,50
2		15.436,10		15.436,10	15.436,10
3		15.899,18	1.349,18	15.899,18	15.899,18
4		14.986,50		14.986,50	14.986,50
Scadenza		15.436,10		15.436,10	15.436,10

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Il Direttore Generale
Giuseppe Giusto**



Condizioni di Assicurazione

Tpremio II – Tariffa 2110

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO

SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 1 – Obblighi della Compagnia

Gli obblighi di Bipiemme Vita S.p.A. (la “**Compagnia**”) risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta/Polizza, e dalle eventuali appendici firmate dalla Compagnia stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di Legge.

Articolo 2 - Rischio morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione e delle attività extraprofessionali dell'Assicurato.

Articolo 3 – Premio

L'assicurazione richiede la corresponsione di un premio unico anticipato.

I costi gravanti sul Premio Lordo (i “**Caricamenti**”) sono pari al 3,0% (tre per cento) di detto Premio. Il Premio Lordo al netto dei Caricamenti, definibile quale “**Premio Investito**”, determina l'ammontare delle somme che vengono effettivamente investite nella Gestione Interna Separata denominata Gestpiù.

Il pagamento del Premio Lordo viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o sul libretto nominativo di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche aderenti al Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..

L'addebito del Premio Lordo è previsto alla data di decorrenza del Contratto, con valuta alla medesima data.

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con gli Istituti di Credito citati al precedente paragrafo, ha comunque il diritto a proseguire il Contratto assicurativo.

Articolo 4 – Prestazioni del Contratto

A) Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

a1) Prestazione in caso di vita dell'Assicurato al 27 Ottobre 2011

In caso di vita dell'Assicurato al 27 Ottobre 2011, (la “**Data di Pagamento della Cedola Variabile**”), la Compagnia liquiderà al Contraente un importo (la “**Cedola Variabile**”) pari alla differenza tra il capitale rivalutato alla Data di Pagamento della Cedola Variabile ed il Premio Investito alla Data di Decorrenza.

Il capitale rivalutato alla Data di Pagamento della Cedola Variabile si calcola attribuendo al Premio Investito le Misure di Partecipazione annuali certificate e determinate alle prime tre ricorrenze anniversarie annuali di contratto ossia il 27 Ottobre 2009, il 27 Ottobre 2010 ed il 27 Ottobre 2011.

In ogni caso, Bipiemme Vita S.p.A. garantisce che l'importo della Cedola Variabile sarà almeno pari al 7,46% (sette virgola quarantasei per cento) del Premio Lordo.

Dopo il pagamento della Cedola Variabile le prestazioni assicurate si riducono dell'importo lordo liquidato.

a2) Prestazione in caso di vita dell'Assicurato al 27 Ottobre 2013.

In caso di vita dell'Assicurato al 27 Ottobre 2013, (la "Data di Scadenza" o la "Data di Rimborso"), la Compagnia garantisce agli aventi diritto, il pagamento del Premio Investito rivalutato in base alle Misure di Partecipazione certificate e determinate alle due ultime ricorrenze anniversarie annuali di contratto ossia il 27 Ottobre 2012 ed il 27 Ottobre 2013.

In ogni caso, Bipiemme Vita S.p.A. garantisce che le somme liquidabili alla Data di Scadenza saranno almeno pari al Premio Lordo maggiorato dell'1,91% (uno virgola novantuno per cento).

B) Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza.

b1) Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato prima del 27 Ottobre 2011

Al decesso dell'Assicurato prima della Data di Pagamento della Cedola Variabile la Compagnia si impegna a liquidare agli aventi diritto il maggiore dei seguenti due importi:

- un importo pari al Premio Investito rivalutato del 2,50% (due virgola cinquanta per cento) annuo composto per il periodo intercorrente tra la Data di Decorrenza e la data del decesso;

o p p u r e

- un importo pari al Premio Investito rivalutato, fino alla ricorrenza annuale precedente la data del decesso, in base alle relative Misure di Partecipazione annuali certificate e, limitatamente al periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale precedente il decesso e la data dello stesso, rivalutato invece in base alla Misura di Partecipazione relativa al risultato finanziario annuo della gestione interna separata rilevato nel mese di richiesta di pagamento.

b2) Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato dopo il 26 Ottobre 2011

Al decesso dell'Assicurato dopo il 26 Ottobre 2011, la Compagnia si impegna a liquidare agli aventi diritto il maggiore dei seguenti due importi:

- un importo pari al Premio Investito rivalutato del 2,50% (due virgola cinquanta per cento) annuo composto per il periodo intercorrente tra la Data di Pagamento della Cedola Variabile e la Data del Decesso;

o p p u r e

- un importo pari al Premio Investito rivalutato, fino alla ricorrenza annuale precedente la data del decesso, in base alle relative Misure di Partecipazione annuali certificate e, limitatamente al periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale precedente il decesso e la data dello stesso, rivalutato invece in base alla Misura di Partecipazione relativa al risultato finanziario annuo della gestione interna separata rilevato nel mese di richiesta di pagamento.

SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 5 – Conclusione del Contratto e durata

Il Contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del Premio Lordo pattuito viene corrisposto dal Contraente.

L'assicurazione entra in vigore e ha quindi efficacia a partire dalle ore ventiquattro della Data di Decorrenza specificata in polizza, a condizione che sia avvenuto il perfezionamento del Contratto. La durata del Contratto, che va computata in anni interi, è pari a cinque anni. Per durata del Contratto (la "**Durata del Contratto**") si intende l'arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della Data di Decorrenza delle garanzie e le ore ventiquattro di quella di scadenza delle stesse, entrambe indicate in polizza.

Articolo 6 – Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui il Contratto è perfezionato come disciplinato dal precedente articolo 5 – "*Conclusione del Contratto e durata*".

Il Contraente che intende recedere dal Contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del Contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l'originale della Proposta/Polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l'originale della Proposta/Polizza e le eventuali appendici.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno di ricezione della comunicazione di recesso da parte della Compagnia.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa della documentazione prevista al seguente articolo 13 – "*Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia*", la Compagnia rimborserà al Contraente il Premio Lordo da questi corrisposto.

Ogni pagamento della Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento) o, se diversamente concordato, mediante assegno.

Nel caso in cui il Contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di recesso richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

SEZIONE III – REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Articolo 7 – Clausola di rivalutazioni

A fronte degli impegni assunti con il presente Contratto, la Compagnia ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti, denominata Gestpiù, disciplinata dal relativo Regolamento (il "**Regolamento**") che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia riconosce una rivalutazione al Premio Investito in base alle condizioni successivamente indicate. A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento di Gestpiù, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura di Partecipazione

La Compagnia all'inizio di ogni mese determina il risultato finanziario medio conseguito dalla gestione separata, secondo i criteri indicati nel relativo Regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo del risultato finanziario di Gestpiù è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del Contratto.

Per i contratti stipulati nel mese di Ottobre 2008 l'anno preso a base per il calcolo della Misura di Partecipazione da riconoscere alla prima ricorrenza annuale di Contratto andrà quindi dal 1° Agosto 2008 al 31 Luglio 2009.

La Misura annua di Partecipazione si ottiene diminuendo il suddetto risultato finanziario di un valore, trattenuto dalla Società, pari all'1,00% (uno per cento).

La Misura di Partecipazione dichiarata annualmente al Contraente non si consolida.

B) Rivalutazione delle prestazioni

La Misura di Partecipazione sarà applicata ai contratti in pieno vigore in occasione di ogni anniversario annuale della Data di Decorrenza, compresa la Data di Scadenza, ed il necessario aumento della riserva matematica sarà a totale carico della Compagnia.

Alle prestazioni in vigore alla precedente ricorrenza anniversaria, si aggiunge una cifra ottenuta moltiplicando detto importo per la Misura annua di Partecipazione, definita al precedente punto "A) *Misura di Partecipazione*".

In caso di vita dell'Assicurato al 27 Ottobre 2011 qualora, per effetto delle rivalutazioni annuali, le prestazioni assicurate dopo l'attribuzione a dette prestazioni anche della Misura di Partecipazione determinata il 27 Ottobre 2011, risultasse inferiore al Premio Lordo versato alla sottoscrizione del contratto maggiorato del 7,46% (sette virgola quarantasei per cento), la Compagnia si impegna comunque a liquidare al Contraente una prestazione pari al 7,46% (sette virgola quarantasei per cento) del Premio Lordo versato alla sottoscrizione del contratto.

Le prestazioni assicurate al 27 Ottobre 2011, dopo il pagamento della Cedola Variabile, si riducono di un importo pari all'ammontare lordo liquidato.

Qualora per effetto delle rivalutazioni annuali, le prestazioni in caso di vita dell'Assicurato al 27 Ottobre 2013 risultassero inferiori al Premio Lordo versato alla sottoscrizione del Contratto maggiorato dell'1,91% (uno virgola novantuno per cento), la Compagnia si impegna comunque a riconoscere agli aventi diritto una prestazione pari al Premio Lordo versato alla sottoscrizione del Contratto maggiorato dell'1,91% (uno virgola novantuno per cento).

Articolo 8 – Riscatto

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla decorrenza delle garanzie, può chiedere la liquidazione integrale delle prestazioni (il "**Valore di Riscatto**") esercitando il diritto di riscatto. Una volta effettuata la liquidazione del Valore di Riscatto il Contratto si estingue definitivamente.

Il Contraente che intende riscattare deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia.

Per tutte le richieste di riscatto pervenute dopo il 27 Ottobre 2009 e prima del 27 Ottobre 2011 e più precisamente prima del pagamento della Cedola Variabile, il Valore di Riscatto sarà pari al maggiore tra i seguenti due importi:

- il Premio Investito;

o p p u r e

- un importo pari alla prestazione in vigore alla ricorrenza annuale precedente la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto rivalutata, limitatamente al periodo intercorrente tra tale ricorrenza annuale e quella del ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto, in base alla Misura di Partecipazione relativa al rendimento annuo della gestione interna separata rilevato nel mese di richiesta di pagamento.

Per tutte le richieste di riscatto pervenute dal 27 Ottobre 2011 e prima del 27 Ottobre 2013 e più precisamente dopo il pagamento della Cedola Variabile, il Valore di Riscatto sarà pari al maggiore tra i seguenti due importi:

- il Premio Investito;

o p p u r e

- un importo pari alla prestazione in vigore alla ricorrenza annuale precedente la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto rivalutata, limitatamente al periodo intercorrente tra tale ricorrenza annuale e quella del ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto, in base alla Misura di Partecipazione relativa al rendimento annuo della gestione interna separata rilevato nel mese di richiesta di pagamento.

La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto e previa consegna della documentazione indicata all'articolo 13 – *“Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia”* delle Condizioni di Assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento della Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento) o, se diversamente concordato, mediante assegno.

Nel caso in cui il Contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

Articolo 9 – Opzioni del Contratto

Il Contraente, alla scadenza contrattuale, ha la possibilità di convertire il capitale liquidabile in caso di vita dell'Assicurato in una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia sino al decesso dell'Assicurato;
- una rendita su due teste, ossia una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate opzioni saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Compagnia entro la scadenza del Contratto.

Articolo 10 – Cessione

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal Contratto secondo quanto disposto dall'articolo 1406 del Codice Civile. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza. La Compagnia ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del Contratto sul documento di polizza o su appendice.

La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente Contratto secondo quanto disposto dall'articolo 1409 del Codice Civile.

Articolo 11 – Pegno

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente Contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente la Compagnia ha l'obbligo di annotare sul documento di polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Ai sensi dell'articolo 2805 del Codice Civile la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettavano verso il Contraente originario sulla base del presente Contratto.

SEZIONE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

Articolo 12 – Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Compagnia o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio;
- si sia verificato il decesso del Contraente, senza che questi abbia lasciato disposizioni testamentarie in proposito.

Articolo 13 – Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia

A seguito della richiesta di recesso, riscatto totale o liquidazione delle prestazioni per la scadenza del Contratto, per i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia:

- originale della Proposta;
- eventuali appendici al Contratto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale degli aventi diritto (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso).
- se le prestazioni corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale sarà cura degli interessati informare la Compagnia della sussistenza di tale circostanza, presentando una specifica dichiarazione in tal senso.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- il certificato di morte;
- nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se il deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Compagnia copia autenticata del testamento stesso;
- decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Compagnia richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.

Qualora la domanda di pagamento delle prestazioni alla scadenza contrattuale sia anteriore alla Data di Scadenza del Contratto, il termine decorre dalla Data di Scadenza.

Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento della Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento) o, se diversamente concordato, mediante assegno.

SEZIONE V – LEGGE APPLICABILE E FISCALITA'

Articolo 14 – Tasse e imposte

Tasse ed imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 15 – Legislazione applicabile

Al Contratto si applica la Legge italiana.

Articolo 16 – Foro competente

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).

Regolamento della Gestione Interna Separata Gestpiù

Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione patrimoniale, separata da quella delle altre attività della Compagnia che viene contraddistinta con il nome Gestpiù.

Art. 2 - Nella Gestione Interna Separata Gestpiù, in seguito definita anche "Gestione", confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione collegata al rendimento della Gestione medesima.

Le attività ivi gestite, rientranti tra quelle previste dalle norme di Legge che disciplinano i modi di impiego delle riserve matematiche, non saranno inferiori all'ammontare delle riserve matematiche dei contratti collegati alla Gestione medesima.

La gestione è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87 e successive modifiche e integrazioni e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 3 - All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio della Gestione Gestpiù, realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti ("periodo di osservazione") rapportando il risultato finanziario della Gestione al valore medio della stessa nel periodo medesimo.

Per risultato finanziario si intendono i proventi finanziari di competenza del periodo considerato, compresi gli utili e le perdite di realizzo, al lordo delle ritenute d'acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti incluse le commissioni dovute al gestore finanziario delegato e degli onorari dovuti alla società di revisione per le attività di certificazione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in Gestpiù e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in Gestpiù per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della Gestione nel periodo si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e della consistenza media di ogni altra attività di Gestpiù. La consistenza media nel periodo dei titoli e di ogni altra attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito al fine della determinazione del rendimento medio di Gestpiù.

Art. 4 - I tassi di rendimento vengono attribuiti alle polizze collegate alla Gestione Interna Separata Gestpiù nella misura prevista dalle corrispondenti Condizioni Contrattuali ed in base a quanto previsto dalla relativa Clausola di Rivalutazione.

Art. 5 - La Gestione Interna Separata Gestpiù è annualmente sottoposta a revisione contabile e certificazione da parte di una società di Revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della Gestione stessa al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione, ciascun rendimento della Gestione rilevato mensilmente così come descritto nel precedente art.3 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

L'esercizio della Gestione da sottoporre a certificazione decorre dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno.

Art. 6 - La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della vigente legislazione.

Glossario

DEFINIZIONI GENERALI

anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

appendice

Documento che forma parte del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

caricamenti

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.

cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

compagnia

Vedi "società".

condizioni contrattuali (o di polizza)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

condizioni generali

Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.

condizioni particolari

Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali.

conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

costi (o spese)

Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.

costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

diritto proprio (del beneficiario)

Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.

durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica;
- nota informativa;
- condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata;
- glossario;
- modulo di proposta.

impignorabilità e inesquestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

impresa

Vedi "società".

intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

liquidazione

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

pegno

Vedi "cessione".

perfezionamento del contratto

E' il momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

prestito

Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto.

proposta/polizza

Documento contrattuale, sottoscritto dal contraente e dalla società, che dà conferma del perfezionamento e dell'attivazione delle garanzie.

quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

recesso (o ripensamento)

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

riscatto

Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

rischio

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

vincolo

Vedi "cessione".

DEFINIZIONI PARTICOLARI: POLIZZA E PREMIO**contratto (di assicurazione sulla vita)**

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

polizza con partecipazione agli utili

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata.

polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data.

premio lordo

Importo complessivo da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

premio unico

Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

tasso di premio

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

DEFINIZIONI PARTICOLARI: PRESTAZIONI E GARANZIE, POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**aliquota di retrocessione (o di partecipazione)**

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.

capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.

composizione della gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

dati storici

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

garanzia di rendimento a scadenza

Valore minimo del rendimento finanziario attribuito alle prestazioni assicurate alla scadenza in base a determinate condizioni stabilite nel contratto, generalmente purché siano stati pagati tutti i premi pattuiti.

gestione interna separata

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata.

prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

prestazione a scadenza

Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.

progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale contraente.

prospetto annuale della composizione della gestione interna separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

rendita vitalizia

Pagamento di una rendita vitalizia finché l'assicurato è in vita.

rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

rendimento trattenuto

Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di partecipazione applicata alle prestazioni.

società di revisione

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30.06.2003 N.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici;
- b) è svolto direttamente da Bipiemme Vita S.p.A., tramite propri dipendenti e collaboratori a ciò formalmente incaricati, nonché da soggetti esterni alla stessa Bipiemme Vita S.p.A. facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Per quanto concerne l'attività svolta da Bipiemme Vita S.p.A., il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali e periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, postali o di archiviazione; società incaricate della revisione contabile del bilancio; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Economia e delle Finanze, CONSAP, l'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, COVIP, Ministero delle Infrastrutture, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio l'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, Casellario Centrale Infortuni).

Inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato alcuni specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A.; Responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Giusto, direttore generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A..

L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. b) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A. – Via del Lauro, 1 – 20121 Milano.



Bipiemme Vita S.p.A.
 Cap. Soc. € 73.500.000 i.v.
 Via del Lauro, 1 – 20121 Milano
 Tel. 02.7700.2405 – Fax. 02.77005903
 Cod. Fisco P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di
 Milano n. 10769290155 – REA n. 1403170

Autorizzata all'esercizio dell'attività
 assicurativa con DM 17/3/1994 esteso
 con provv. Isvap n.1208
 del 7/7/1999 e n.2023 del 24/1/2002
 Gruppo FONDIARIA-SAI – Direzione e
 coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

SERIE:

PROPOSTA/POLIZZA N°	COORDINATE ADDEBITO:	BANCA	AGENZIA	COD. ABI/CAB	N° RAPPORTO
CONTRAENTE (COGNOME E NOME)	CODICE FISCALE		DATA DI NASCITA	SESSO	ETÀ
INDIRIZZO	CAP	COMUNE DI RESIDENZA			PROV.
NUMERO DOCUMENTO DI IDENTITÀ	TIPO DOCUMENTO*	ENTE DI RILASCIO		DATA DI RILASCIO	
COD. FISCALE RAPPRESENTANTE LEGALE (PER CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA)			INDIRIZZO E-MAIL DEL CONTRAENTE		
ASSICURATO (COGNOME E NOME)	CODICE FISCALE		DATA DI NASCITA	SESSO	ETÀ
CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA/POLIZZA IL CONTRAENTE INTENDE STIPULARE IL SEGUENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:					
TARIFFA	NOME COMMERCIALE	DECORRENZA	SCADENZA	DURATA ANNI	
DESCRIZIONE CONTRATTO					
PRESTAZIONI ASSICURATE					
PRESTAZIONE INIZIALE €	GESTIONE INTERNA SEPARATA (PER POLIZZE RIVALUTABILI) / FONDO (PER POLIZZE UNIT LINKED)				
AL CONTRATTO SI APPLICANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, CONTENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO CONSEGNATO AL CONTRAENTE, DI CUI AL MOD.					
PREMIO					
TERMINE PAGAMENTO PREMI	CADENZA RATE PREMIO				
PREMIO AL PERFEZIONAMENTO					
PREMIO NETTO AL PERFEZIONAMENTO €	DI CUI PER IL CASO MORTE €	SPESE €	TOTALE PREMIO AL PERFEZIONAMENTO €		
PREMI SUCCESSIVI (PER LE TARIFFE CHE LO PREVEDONO)					
PREMIO NETTO €	DI CUI PER IL CASO MORTE €	SPESE €	TOTALE PREMIO SUCCESSIVO €		
IL CONTRAENTE DESIGNA I SEGUENTI SOGGETTI QUALI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO:					
BENEFICIARI CASO MORTE					
BENEFICIARI CASO VITA					
PROPOSTA/POLIZZA EMESSA A	IL	PAG.	DI		

(*) Legenda: 1 - carta d'identità; 2 - patente di guida; 3 - passaporto; 4 - porto d'armi; 5 - tessera postale; 6 - altro documento

COPIA PER IL CONTRAENTE

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL PREMIO

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la presente Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.

Il **pagamento del premio**, il cui importo è indicato in prima facciata, viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o libretto di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche facenti parte del Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..

L'addebito del premio è previsto alla data di decorrenza del contratto indicata in prima facciata, con valuta alla medesima data.

Per i **contratti che prevedono la compilazione del Questionario Sanitario**, la copertura assicurativa è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'Assicurato del questionario sanitario e/o all'accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato stesso. A seguito dell'analisi del questionario sanitario, la Compagnia comunica per iscritto al Contraente di aver accettato o di aver rifiutato il rischio. In caso di rifiuto, il contratto non produrrà effetti e la Compagnia restituirà al Contraente, entro 30 giorni, il premio eventualmente già corrisposto.

La mancata comunicazione scritta dell'accettazione del rischio da parte della Compagnia entro la data di decorrenza del contratto equivale ad accettazione del rischio stesso.

DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di perfezionamento. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata indirizzata a: Bipiemme Vita S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Via del Lauro, 1 - 20121 Milano

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, completa della documentazione indicata nelle Condizioni di Assicurazione, Bipiemme Vita S.p.A. rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto delle spese di emissione indicate alla voce "Spese" in prima facciata.

AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO (per i contratti che lo prevedono)

In relazione alla compilazione del questionario sanitario, l'Assicurato deve tenere in considerazione che:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- anche nei casi non espressamente previsti dalle Condizioni di Assicurazione, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO (ove diverso dal Contraente)

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto il Fascicolo Informativo contenente la Scheda Sintetica (per i contratti che lo prevedono), la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Regolamento della Gestione Interna Separata (per i contratti a prestazioni rivalutabili) o del Fondo Interno (per i contratti unit linked), il Glossario ed il Modulo di Proposta/Polizza;
- di aver ricevuto il Progetto Esemplificativo Personalizzato (per i contratti che lo prevedono).

Firma del Contraente

Per Assicurati minorenni o incapaci
il Tutore o il Genitore esercente la Potestà

Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

Il Contraente dichiara di aver compreso ed accettato le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo e, con il consenso dell'Assicurato (se persona diversa), di voler stipulare il presente contratto di assicurazione, autorizzando l'addebito del premio sul conto corrente indicato in prima facciata.

Firma del Contraente

Per Assicurati minorenni o incapaci
il Tutore o il Genitore esercente la Potestà

Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso conoscenza dell'Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003) e di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità e con le modalità riportate nell'Informativa medesima.

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

Polizza emessa sulla base delle Condizioni di Assicurazione e delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e dall'Assicurato.

Bipiemme Vita S.p.A.
Il Direttore Generale

COMUNICAZIONI MEDIANTE TECNICHE A DISTANZA (FACOLTATIVO)

Il Contraente autorizza Bipiemme Vita S.p.A. ad inviare le successive comunicazioni in corso di contratto, ove possibile, mediante l'utilizzo di tecniche a distanza (posta elettronica), purché tali comunicazioni siano acquisibili su supporto duraturo, al recapito indicato in prima facciata.

Firma del Contraente

Sarà cura del Contraente comunicare a Bipiemme Vita S.p.A. le eventuali variazioni del recapito indicato.

SPAZIO RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Ad attestazione della corretta compilazione della Proposta/Polizza e ai fini del riconoscimento del soggetto firmatario (ai sensi della normativa Antiriciclaggio - Legge n. 197/1991)

Numero di matricola _____ e Firma dell'Operatore _____



Bipiemme Vita La Compagnia di Assicurazione
appartenente al Gruppo Fondiaria SAI
Società per Azioni - Cap. Soc. € 73.500.000,00 i.v.

Via del Lauro, 1 - 20121 Milano
Tel. 02.7700.2405 - Fax. 02.77005903

Cod.Fisc.P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di
Milano n. 10769290155 - REA n. 14031
Autorizzata all'esercizio dell'attività
assicurativa con DM 17/3/1994 esteso
con provv. Isvap n.1208
del 7/7/1999 e n.2023 del 24/1/2002

